



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 80006270872

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DEL 10/06/2021

(con i poteri del Consiglio Comunale)

Proposta n. 25 del 28/05/2021

OGGETTO: ART. 20 DEL T.U.S.P. - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MISTERBIANCO AL 31/12/2019.

L'anno 2021, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 16:40 e seguenti, nella sala consiliare si è riunita la Commissione Straordinaria.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
CACCAMO SALVATORE	Commissario	X	
TROMBADORE FERDINANDO	Commissario	X	
CAMIZZI GIOVANNA	Commissario	X	
TOTALE		3	0

Il dott. Salvatore Caccamo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale, dott.ssa Loredana Patti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, recante il “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica” (TUSP), e, in particolare, gli artt. 20 e 24 che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una revisione delle partecipazioni da esse detenute e di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06.09.2017, avente ad oggetto “Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere”;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dal sopra citato art. 24 del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Misterbianco ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 23 Settembre 2016 e che, a seguito della razionalizzazione decisa con la sopra citata delibera, ha proceduto alla dismissione della società *in house* ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., provvedendo, in primis, a seguito di Verbale di Assemblea Rep. n. 8596, Racc. n. 5772 del 19.03.2019, a deliberare lo scioglimento anzitempo della suddetta società, ponendola in liquidazione a decorrere dalla stessa data con relativa nomina di un unico liquidatore, per, poi, successivamente, affidare i servizi gestiti dalla società *in house*, tramite gara effettuata sul MEPA con aggiudicazione formale, effettuata con determinazione del Responsabile dell’8° Settore n. 1369/2018, e con successiva stipula del contratto, nel quale è stata prevista la salvaguardia occupazionale per il personale già impiegato nella società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l.;

PRESO ATTO, altresì, che, nei confronti della società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., con Sent. n. 32/2020 pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n. 20039/2020 del 27/02/2020, è stata avviata una procedura concorsuale;

ATTESO che a seguito di tale evento, l’Ente ha proceduto, con nota n.56280/2020, a chiedere al curatore fallimentare informazioni circa l’avvenuta approvazione del bilancio al 31.12.2019 della società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l. e, in risposta alla predetta nota, l’Avvocato nominato dal Tribunale, con nota 57418/2020 del 11.12.2020 provvedeva ad informare il Comune che l’ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio è quello chiuso al 31 dicembre 2018 e approvato dai soci con verbale di assemblea del 04 giugno 2019, mentre, per l’anno 2019, è stata depositata in Tribunale una situazione economico patrimoniale, per cui tali dati non risultano disponibili ai fini dell’inserimento nella scheda di dettaglio - Allegato 3 alla presente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 19.12.2018, avente ad oggetto: “Art. 20 del T.U.S.P. - Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2017”, con la quale l’Ente ha espresso l’intenzione di procedere alla cessione dell’intera partecipazione azionaria, pari all’1,804%, della società Servizi Idrici Etnei S.p.A., tenuto conto che la stessa non è indispensabile per la *produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1 del D.Lgs 175/2016)*, nonché svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.20, comma 2, lett. C);

PRESO ATTO che, per i suddetti fini, l'Ente ha provveduto a informare il Presidente della S.I.E. S.p.A. e tutti gli Enti soci, rispettivamente con note prot. n.7359 del 13.02.2019 e n. 9264 del 22.02.2019, della propria decisione di procedere alla cessione dell'intera partecipazione azionaria, alle quali non è seguito nessun riscontro;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 9 del 23.12.2019, avente sempre ad oggetto "*Art. 20 del T.U.S.P. Revisione Ordinaria delle Partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2018*", con cui è stata reiterata la volontà di procedere alla cessione dell'intera partecipazione azionaria in S.I.E. detenuta da questo Ente;

PRESO ATTO che, in attuazione della predetta deliberazione, questo Ente, ha proceduto con apposito Bando pubblicato integralmente sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Misterbianco e di ciascun Comune socio della S.I.E. S.p.A., nonché per estratto in G.U.R.S. Parte II e III n. 42 del 16/10/2020, ad offrire in vendita, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.lgs. 175/2016, le azioni della società S.I.E. S.p.A., tenuto conto di avere garantito, con *pec* prot.n. 25452 del 08.06.2020, il diritto di prelazione riservato agli altri soci, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e che, entro i termini fissati di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Gestione, nessuno dei soci aventi diritto ha esercitato la prelazione prevista;

PRESO ATTO, altresì, che la sopra menzionata asta pubblica, indetta con Determinazione n. 1767 del 25.09.2020, risulta andata deserta, in quanto, nei termini previsti dal Bando, sia da parte del protocollo dell'Ente che di quello degli Enti soci, non si è ricevuto alcun riscontro in merito a offerte da parte di possibili interessati;

PRESO ATTO, ancora, della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 00530/2019 REG.PROV.COLL - N. 00768/2018 REG. RIC., con cui è stato accolto l'appello della Città Metropolitana di Catania nei confronti della società Simeto Ambiente s.p.a. in ordine alla possibilità di non mantenere partecipazioni azionarie, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO che questo Ente, nell'ambito di un'ordinaria relazione societaria, sta provvedendo alla ricostruzione del quadro generale dei rapporti tra il Comune e la partecipata Simeto Ambiente S.p.A., partendo *in primis* dalla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, al fine di decidere l'azione più idonea da intraprendere, tenuto conto anche dell'esito della predetta ricomposizione;

ATTESO che, dal punto di vista dei parametri quantitativi e di efficienza gestionale ai fini della legittimità delle partecipazioni, l'art. 20, comma 2, lett. d), del D.lgs. 175/2016, stabilisce che le amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, e che per la partecipazione de quo tale parametro, come da Allegato 2 è ben oltre tale valore;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto dall'art.1, comma 723 della L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) così recita “*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*” e che Simeto S.p.A. ha chiuso a zero e, in ogni caso, non in perdita;

ACCERTATO che, a seguito del processo di razionalizzazione, il Comune di Misterbianco detiene, con riferimento al 31/12/2019, le seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETNAMBIENTE S.C.A.R.L.	03693050878	86,95	<u>Sottoposta a procedura concorsuale</u>	Sent. n. 32/2020 pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n. 20039/2020 del 27/02/2020
SIMETO AMBIENTE S.p.A. A.T.O. CT3	04028260877	1,16	<u>Mantenimento</u>	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.	04201250877	1,804	<u>Cessione della partecipazione</u>	L'Ente, preso atto del mancato collocamento delle proprie azioni, si riserva di porre in essere le azioni consequenziali previsti dallo Statuto Sociale e dalle Leggi in materia
S.R.R. Catania Area Metropolitana - Società Consortile per Azioni	5103780879	6,48	<u>Mantenimento</u>	
Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Catania Acque	04042740870	3,538	-	Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione
Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo - Consorzio tra Enti Locali	93157710877	-	-	

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), occorre procedere all'approvazione della revisione ordinaria relativa all'anno 2020 riguardante le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2019;

RICHIAMATI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei conti;

VISTO, in particolare, l'art. 4, c. 1 e c. 2, del sopra richiamato TUSP;

CONSIDERATO che le revisioni annuali devono essere corredate da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, dalle informazioni di dettaglio riguardanti le singole società partecipate, nonché da un'ulteriore relazione tecnica sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente;

VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:

- allegato 1: "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione";
- allegato 2: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 - Relazione tecnica";
- allegato 3: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 - Tabelle da 1 a 4";

RITENUTO il presente provvedimento di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, dalla Commissione straordinaria con poteri di Consiglio Comunale;

RITENUTO il presente provvedimento di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 32 della L.r. 48/91 e s.m.i. e, quindi, della Commissione straordinaria con poteri del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere dell'Organo di Revisione;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. APPROVARE la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dai documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - allegato 1 : "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione";
 - allegato 2: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 - Relazione tecnica";
 - allegato 3: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 - Tabelle da 1 a 4";
2. DARE ATTO che le partecipazioni detenute direttamente dall'Ente che verranno mantenute riguardano le seguenti società:
 - > S.R.R. Catania Area Metropolitana- Società consortile per azioni;

> Simeto Ambiente S.p.A;

3. CONFERMARE la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - ✓ S.I.E. - Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
4. DARE MANDATO alla Commissione Straordinaria(con i poteri del Sindaco) e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;
5. DARE MANDATO all'Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune;
6. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di permettere agli uffici competenti di porre in essere le attività susseguenti, compreso il censimento delle partecipazioni pubbliche art.17 del D.L. n. 90/2014 in scadenza.

Il Responsabile del Procedimento

dott. Angelo Siragusa

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come recepito dall'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 1° Settore Funzionale
piana giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 25 del 28/05/2021;

RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche preordinate all'adozione del suddetto atto;

DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

DATO ATTO che la presente seduta si è svolta in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l'approvazione della proposta in oggetto.

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l'allegata proposta di deliberazione n. 25 del 28/05/2021 del 01 Settore - Affari Generali e del Personale, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, avente per oggetto: **ART. 20 DEL T.U.S.P. - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MISTERBIANCO AL 31/12/2019.**

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Segretario Generale
dott.ssa Loredana Patti

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore Caccamo
Dott. Ferdinando Trombadore
Dott.ssa Giovanna Camizzi